



COMUNE DI BRIGA NOVARESE

Provincia di Novara

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARBIERI CHIARA - Sindaco	Sì
2. VERGANI DANIELE - Vice Sindaco	Sì
3. PRELLI MARCO - Consigliere	Sì
4. MOIA FILIPPO - Consigliere	Sì
5. QUIRICO MAURO - Consigliere	Sì
6. BARBIERI CLARA - Consigliere	Sì
7. FANTINI VERONICA - Consigliere	No
8. CUCCHI LORENZO - Consigliere	No
9. PAONESSA MATILDE - Consigliere	No
10. BELLOSTA MARINELLA - Consigliere	Sì
11. COSTAGLIOLA LIVIO - Consigliere	Sì
12. CREOLA NADIA - Consigliere	Sì
13. PICCIRILLO LUCIA - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Assiste il Segretario Comunale CRESCENTINI Michele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig. BARBIERI CHIARA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la preliminare illustrazione del Sindaco sui contenuti del presente atto;

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

Visto l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/04/2020, al fine di:

- garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

Visto l'allegato schema di regolamento generale delle entrate comunali, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale.

Tenuto conto che con la modifica dell'art. 13, comma 5 del suddetto regolamento viene rettificata la disciplina della dilazione dei debiti non assolti;

Dato atto che la nuova formulazione dell'art. 13, comma 5 del regolamento generale delle entrate comunali risulta come sotto evidenziato:

Vecchia formulazione art. 13, comma 5	Nuova formulazione art. 13, comma 5
<p>Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito evidenziate al comma 796 dell'art. 1 della legge 160/2019, ed in particolare:</p> <p>da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;</p> <p>da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;</p> <p>da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;</p> <p>da euro 6.000,01: fino a trentasei rate</p>	<p>Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito evidenziate al comma 796 dell'art. 1 della legge 160/2019, ed in particolare:</p> <p>da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;</p> <p>da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;</p> <p>da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;</p> <p>da euro 6.000,01: fino a trentasei rate</p>

<p>mensili;</p> <p>Il beneficio della dilazione è concesso su istanza debitamente motivata e documentata.</p> <p><u>La condizione economica è valutata anche sulla base dell'ISEE;</u> per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).</p>	<p>mensili;</p> <p>Il beneficio della dilazione è concesso su istanza debitamente motivata e documentata.</p> <p><u>La particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere autocertificata dal debitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre, n. 445;</u> per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).</p>
---	--

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato che l'art. 1, comma 775, della Legge 197/2022 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2023;

Richiamato l'art. 13, commi 15, e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

- *«a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*
- *15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in*

data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Vecchia formulazione art. 13, comma 5	Nuova formulazione art. 13, comma 5
<p>Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito evidenziate al comma 796 dell'art. 1 della legge 160/2019, ed in particolare:</p> <p>da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;</p> <p>da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;</p> <p>da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;</p> <p>da euro 6.000,01: fino a trentasei rate mensili;</p> <p>Il beneficio della dilazione è concesso su istanza debitamente motivata e documentata.</p> <p><u>La condizione economica è valutata anche sulla base dell'ISEE</u>; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).</p>	<p>Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito evidenziate al comma 796 dell'art. 1 della legge 160/2019, ed in particolare:</p> <p>da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;</p> <p>da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;</p> <p>da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;</p> <p>da euro 6.000,01: fino a trentasei rate mensili;</p> <p>Il beneficio della dilazione è concesso su istanza debitamente motivata e documentata.</p> <p><u>La particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere autocertificata dal debitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre, n. 445</u>; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).</p>

Visto il parere di regolarità tecnico/contabile, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei Conti Dr. Paola Mutazzi – allegato alla presente deliberazione (allegato B);

Procedutosi a votazione con il seguente esito:

presenti n. 9
 astenuti n. 0
 votanti n. 9
 contrari n. 0
 favorevoli n. 9

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare le seguenti modifiche all'art. 13, comma 5 dell'allegato "Regolamento generale delle entrate comunali", che introduce modifiche alla disciplina della dilazione dei debiti non assolti:
- 3) Di allegare alla presente delibera il regolamento generale delle entrate comunali alla luce delle modifiche effettuate in tale sede (allegato A);
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2023;
- 5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e s.m.i;
- 6) Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che registra lo stesso risultato della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente BARBIERI CHIARA

II SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente CRESCENTINI Michele